

ADOZIONE MITE, ADOZIONE APERTA E RICERCA DELLE ORIGINI

Potenzialità e rischi dei contatti
tra genitori adottivi,
persona adottata e famiglia di origine

A CURA DI
MARCO CHISTOLINI
GIOVANNA BECK



*Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo*

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

ADOZIONE MITE, ADOZIONE APERTA E RICERCA DELLE ORIGINI

**Potenzialità e rischi dei contatti
tra genitori adottivi,
persona adottata e famiglia di origine**

**A CURA DI
MARCO CHISTOLINI
GIOVANNA BECK**

***Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo***

FrancoAngeli

Il volume propone importanti riflessioni sviluppate a partire dall'esperienza degli autori maturata all'interno dell'attività di CIAI (Centro Italiano Aiuti all'Infanzia) e in altri contesti di lavoro nei quali sono impegnati.



Isbn: 9788835164593

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Prefazione , di <i>Rosalinda Cassibba</i>	pag.	7
Introduzione , di <i>Marco Chistolini, Giovanna Beck</i>	»	11
1. L'Apertura nell'adozione: aspetti giuridici nazionali e internazionali , di <i>Grazia Ofelia Cesaro, Anna Omodeo Salè</i>	»	15
2. Di famiglia ce n'è una sola? Le ricerche sui legami con la famiglia di origine nell'adozione , di <i>Diego Lasio</i>	»	44
3. Dal segreto all'apertura: potenzialità, rischi, implicazioni di un cambiamento epocale nelle adozioni , di <i>Marco Chistolini, Giovanna Beck</i>	»	68
4. Ricerca delle origini nell'adozione internazionale e ruolo dell'Ente autorizzato , di <i>Marina Raymondi</i>	»	88
5. L'intervento clinico nelle situazioni di contatto tra famiglia adottiva e famiglia di origine , di <i>Gabriele Bendinelli</i>	»	110
6. I contatti tra fratelli nell'adozione: significati e organizzazione , di <i>Carla Luisa Miscioscia, Maria Caterina Pugliese, Alessandra Santona</i>	»	139
7. Esperienze e criteri per progettare e gestire il mantenimento o la ripresa dei contatti nell'adozione , di <i>Marco Chistolini, Giovanna Beck</i>	»	158

8. Alcune esperienze di incontro con i familiari biologici, di <i>Giovanna Beck, Marco Chistolini</i>	pag. 183
Ringraziamenti	» 216
Bibliografia	» 217
Gli autori	» 227

Prefazione

di *Rosalinda Cassibba**

Il volume curato da Marco Chistolini e Giovanna Beck si pone come risposta tempestiva al cambiamento nell'atteggiamento verso l'adozione che, di recente, si sta affermando anche nel contesto italiano. Il lettore, infatti, viene accompagnato nell'approfondimento delle questioni cruciali con le quali persone adottate, famiglie adottive e biologiche devono confrontarsi con l'apertura dell'adozione. Uno dei pregi maggiori del volume, che ho trovato di estremo interesse per la ricchezza e completezza dei suoi contenuti, è quello di evitare schieramenti all'interno del dibattito fra coloro che sostengono la necessità di un confine chiaro e non valicabile tra la famiglia adottiva e quella biologica e i fautori della continuità e dell'integrazione tra le due parti della vita dell'adottato. Sebbene, infatti, gli autori non siano contrari al mantenimento dei legami con la famiglia di origine anche qualora il minore venga collocato definitivamente in un altro nucleo familiare, ciò che viene costantemente sollecitato è l'attenzione a non confondere l'importanza di tali legami con il loro beneficio. Col supporto della ricerca scientifica e della pratica clinica, il volume sottolinea la necessità di non dare per assodato che il mantenimento dei rapporti sia sempre, o quasi, un bene e/o una necessità alla crescita del minore. È vero che mantenere i contatti ha generalmente effetti positivi ma è altrettanto vero che in alcune situazioni ciò può comportare anche conseguenze estremamente negative; può anche verificarsi che siano gli adottati a scegliere di evitare il mantenimento dei contatti, come emerge da alcune preziose testimonianze riportate dal volume o come sottolineano i risultati delle ricerche condotte anche sul territorio italiano. Uno studio sull'esperienza dell'adozione mite a Bari¹, per

* Università degli Studi di Bari.

1. C. Balenzano, G. Moro, R. Cassibba, "L'adozione mite: peculiarità, criteri di successo e valutazione di outcome", in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 16, 1, 2013a, pp. 139-159.

esempio, ha riscontrato, nella maggior parte degli adolescenti adottati, una totale assenza di incontri tra il ragazzo adottato e la famiglia di origine, a eccezione dei quelli con i fratelli, più spesso conservati. Indagando le ragioni dell'assenza dei contatti con il nucleo di origine, le dichiarazioni dei ragazzi hanno attribuito la situazione a una loro scelta personale. Relativamente all'efficacia di tali incontri sul benessere degli adottati² è emersa, inoltre, l'impossibilità di generalizzare gli effetti dei contatti con la famiglia di origine nel periodo post-adottivo che vanno, invece, contestualizzati tenendo conto di due importanti fattori: il desiderio degli adottati di mantenere i contatti con la propria famiglia di origine e la qualità delle relazioni con i genitori adottivi così come percepita dai ragazzi. Laddove gli adottati non siano ancora riusciti a percepire come positiva l'esperienza relazionale con la famiglia adottiva, i contatti coi genitori biologici sembrano, infatti, contribuire a far diminuire i livelli di stress percepiti dal ragazzo e ad accrescere il suo senso di benessere. Al contrario, in presenza di una buona relazione con la famiglia adottiva, i contatti coi genitori biologici determinano un innalzamento dei livelli di stress.

Ribadendo in ciascun capitolo la necessità di considerare ogni caso come una storia a sé e attraverso i diversi esempi tratti dal lavoro sul campo, gli autori ci accompagnano nella riflessione sulle domande, emozioni, percezioni, paure e aspettative di tutti coloro che vengono coinvolti nell'esperienza adottiva. Grazie anche ai frammenti delle storie e testimonianze riportate, si ha la percezione di ascoltare le diverse voci dei protagonisti, siano essi le persone adottate, i loro fratelli, i genitori adottivi o quelli biologici, che si intersecano e si confrontano, riuscendo in alcuni casi a dialogare ma evidenziando in altri il forte senso di estraneità che comunicano. L'alternarsi di queste "voci" coinvolge fortemente il lettore che abbia una certa familiarità con le tematiche dell'adozione per esperienza personale o professionale, ma sono sicura che possa sentirsi coinvolto anche chi, pur approcciandosi per la prima volta a queste tematiche, abbia familiarità con esperienze di separazioni o lutti precoci. Le domande sulle proprie origini che si pone chi è stato adottato sono le stesse che popolano la mente di chi ha perso un genitore da piccolo, o non ha proprio conosciuto uno dei due genitori, e che al pari di chi è stato adottato sente il bisogno di recuperare informazioni, di conoscere quanto accaduto realmente in passato, di riappropriarsi di pezzi della propria storia, di confrontare le informazioni ricevute con alcuni dati di realtà.

2. C. Balenzano, G. Coppola, R. Cassibba, G. Moro, "Pre-adoption adversities and adoptees' outcomes: The protective role of post-adoption variables in an Italian experience of domestic open adoption", in *Children and Youth Services Review*, 85, 2018, pp. 307-318.

Il volume presenta diversi punti di forza; se della ricchezza di contenuti e punti di vista ho già accennato, altro elemento di interesse è l'approccio proposto al lavoro con gli adottati e le loro famiglie, che appare chiaro, convincente e innovativo. L'elemento che accomuna le proposte che si susseguono nei diversi capitoli che lo compongono è l'affermazione dell'unicità di ogni caso, che non consente di proporre soluzioni preconfezionate, così come l'importanza di tener conto che percezioni, bisogni e sensibilità della persona adottata cambiano nel corso del ciclo di vita. A chi accompagna le famiglie e la persona adottata nel percorso dell'adozione è richiesta, quindi, grande professionalità oltre che dedizione; per le stesse ragioni, anche alle famiglie che si rendono disponibili a portare avanti un progetto di adozione in cui è previsto il mantenimento dei legami con la famiglia di origine andrebbero assicurati una specifica preparazione e un adeguato accompagnamento. Questo libro può essere un valido aiuto nel guidare il professionista a individuare gli elementi da prendere in considerazione nella scelta del tipo di lavoro da intraprendere. Ai ricercatori, altresì, offre spunti molto interessanti sulle variabili e gli esiti da considerare, individuati grazie a decenni di esperienza clinica degli autori maturata al CIAI (Centro Italiano Aiuti all'Infanzia) e in altri contesti e al lavoro di rete.

Introduzione

di *Marco Chistolini, Giovanna Beck*

Questo libro nasce all'interno dell'attività del CIAI (Centro italiano Aiuti all'Infanzia), un Ente del Terzo Settore attivo da quasi sessant'anni in Italia e all'estero. Fin dalla sua nascita, nel 1968, CIAI si è occupato di adozione e già da molti anni, nel proprio operare, ha avuto particolare attenzione al tema del rapporto tra persona adottata e familiari di origine. Hanno concorso a far nascere e incrementare questo interesse numerosi fattori: il desiderio di molti ragazzi e ragazze adottati di avere informazioni sul proprio passato e/o rintracciare la famiglia di nascita, l'esperienza decennale dei viaggi di ritorno alle origini, il sempre più frequente fenomeno dei familiari biologici che, dai Paesi di nascita, rintracciano le persone adottate. Inoltre, decenni di lavoro nel campo dell'adozione internazionale, ci hanno messo in costante contatto con culture, norme e prassi che sul tema del contatto tra persone adottate e familiari biologici hanno opinioni, valori e procedure diverse, stimolando costantemente la riflessione sui vantaggi e i rischi delle diverse modalità di approccio alla questione.

È così nata, diversi anni fa, l'idea di approfondire l'argomento partendo dall'esperienza delle famiglie adottive, creando in tal senso un apposito gruppo di confronto di cui si riporta nel capitolo 7 di questo volume. Successivamente, il proposito di dare corpo, mediante la pubblicazione di un libro, a quanto imparato e ai convincimenti maturati, è stata una logica conseguenza del lavoro svolto. Ovviamente l'approfondimento dell'argomento del mantenimento e del recupero della relazione tra adottato e familiari biologici ha, fin da subito, incluso la realtà dell'adozione nazionale e i cambiamenti culturali, giurisprudenziali e normativi succedutisi nel tempo nel nostro Paese, attingendo a conoscenze ed esperienze maturate dagli autori del libro anche in altri contesti diversi da quello dell'adozione internazionale e ulteriormente arricchito dal contributo di due esperte, esterne al CIAI, quali Grazia Cesaro e Anna Omodeo Salé.

Il libro intende proporre ai lettori e alle lettrici un percorso di conoscenza e analisi di un tema delicato e complesso che richiede sensibilità e assenza di pregiudizi, sforzandosi di capire cosa sia opportuno fare per garantire al minore adottato le migliori condizioni di benessere. Sappiamo che l'idea della compresenza di due famiglie, l'adottiva e la biologica, sfida un assunto centrale della nostra cultura: di mamma ce n'è una sola, recita il proverbio. Ma ormai da molti anni abbiamo imparato che non è vero: nella storia, nella mente e nel cuore delle persone adottate di mamme e di papà ce ne sono almeno due, diversi ma comunque importanti.

Il nostro intento è stato quello di costruire un cammino di approfondimento della materia che trattasse gli aspetti più salienti della stessa coniugando conoscenze scientifiche, l'esperienza sul campo e il tentativo di costruire dei criteri che possano, ci auguriamo, essere di aiuto a quanti quotidianamente sono impegnati nell'accompagnare e sostenere famiglie adottive e biologiche. Ci è parso importante iniziare fornendo delle cornici di conoscenza all'interno delle quali collocare le considerazioni successive, più mirate e operative, che vengono proposte dai diversi autori. Il libro è stato, pertanto, pensato in due parti distinte ma connesse: i primi tre capitoli mirano a fornire un quadro complessivo sul tema dei contatti, mentre i cinque successivi approfondiscono aspetti specifici della materia. Nel primo, scritto da Grazia Ofelia Cesaro e Anna Omodeo Salé, viene presentata e discussa l'apertura nell'adozione dal punto di vista della normativa e della giurisprudenza italiana e internazionale aiutandoci a comprendere come il diritto, le prassi, le conoscenze psicologiche e la cultura si vadano reciprocamente influenzando in un dialogo fecondo e non privo di conflitti. Nel secondo capitolo Diego Lasio presenta una rassegna delle principali ricerche nel campo dell'adozione aperta discutendone i risultati più significativi, offrendo al lettore un'esauriente panoramica delle conoscenze attualmente disponibili sul tema. Nel terzo capitolo, i curatori del libro propongono un percorso ragionato su alcuni concetti particolarmente importanti quando si parla di apertura e di ricerca delle origini che aiutano a dare significato alla ricerca o al mantenimento dei rapporti tra persone adottate e familiari biologici. Nel quarto capitolo, che apre la seconda parte del volume, si cominciano ad approfondire alcune aree specifiche della tematica con un importante focus di Marina Raymondi sull'esperienza dell'Ente Autorizzato nella gestione delle richieste di contatti tra persone adottate e familiari di origine che ben evidenzia la complessità delle situazioni e la delicatezza delle prassi seguite. Il capitolo 5, scritto da Gabriele Bendinelli, si concentra sull'intervento clinico-terapeutico che può essere attuato nell'ambito del contatto tra famiglia adottiva e famiglia di nascita, illustrando possibili obiettivi e metodi di lavoro. Nel capitolo successivo

Carla Luisa Miscioscia, Maria Caterina Pugliese e Alessandra Santona affrontano un aspetto molto importante e delicato di tante vicende adottive: il rapporto tra fratelli che, nell'adozione, hanno, per le più svariate ragioni, diversi percorsi di vita. Sappiamo che questo rapporto è spesso molto profondo e la sua salvaguardia, quando fratelli e sorelle vengono separati, costituisce un obiettivo di primaria importanza. Nel settimo capitolo troviamo nuovamente i curatori del libro che illustrano la loro esperienza con il gruppo delle famiglie adottive che sono in contatto con i familiari biologici per poi proporre considerazioni e criteri teorico-metodologici sulla progettazione e la governance dei contatti nell'adozione, sia mite, sia aperta. Infine, last but not least, il capitolo 8 riporta delle testimonianze scritte direttamente dai protagonisti, genitori e figli adottivi, che ci aiutano a cogliere lo spessore emotivo dell'argomento e a ricordarci la complessità che lo contraddistingue, trattandosi dei sentimenti, dei progetti e delle emozioni di persone in carne e ossa che dai contatti possono ricevere aspetti di beneficio e/o di pregiudizio.

Curare la realizzazione di questo libro ha rappresentato per noi un percorso impegnativo e affascinante che ci ha molto arricchiti. Ci auguriamo che anche per coloro che avranno la pazienza di leggerlo possa costituire un'occasione di riflessione e apprendimento utile nel loro lavoro e nelle loro vite. Se così sarà avremo raggiunto l'obiettivo che ci siamo proposti.

1. L'Apertura nell'adozione: aspetti giuridici nazionali e internazionali

di *Grazia Ofelia Cesaro, Anna Omodeo Salè*

L'espressione "adozione aperta" è l'esatta traduzione del termine inglese *open adoption*, volto a individuare l'istituto di origine anglosassone che prevede la possibilità di pronunciare l'adozione piena di minore, ma al contempo di stabilire una regolamentazione di rapporti con le figure significative della famiglia d'origine dello stesso.

Si tratta di un istituto di recente riconoscimento e individuazione in Italia, privo di un'apposita disciplina normativa a sé stante, pur essendo stato oggetto negli ultimi venti anni di alcune proposte di legge nate dall'esigenza di trovare soluzioni al problema dei minori che vertono in condizioni di "semiabbandono permanente", per i quali la famiglia d'origine continua ad avere un ruolo attivo, che non è opportuno venga eliminato totalmente¹.

Oggi l'adozione aperta può dirsi essere il punto di arrivo di un'evoluzione giurisprudenziale che ha avuto avvio con sparute pronunce emesse in ordine sparso dai Tribunali e dalle Corti di merito dagli anni Novanta a oggi e che ha trovato il suo approdo soltanto in una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza n. 183 del 5 luglio 2023, la qua-

1. Il modello normativo di adozione aperta introdotto da tali proposte, nessuna delle quali a oggi ha mai concluso il proprio iter parlamentare, prevedeva una pronuncia giudiziale di semiabbandono permanente, da emettersi a conclusione di un procedimento simile a quello utilizzato per l'accertamento dello stato di adottabilità. Dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il giudice procederebbe all'affidamento pre-adoattivo a una famiglia avente i requisiti per l'adozione di cui all'art. 6, legge n. 184/1983. Concluso positivamente l'affidamento pre-adoattivo verrebbe pronunciata l'adozione aperta (testualmente), con effetto legittimante del tutto simile a quello previsto dalla legislazione vigente, ma con l'unica differenza costituita dalla disciplina di visite minore-famiglia d'origine e con possibilità di conversione in adozione legittimante in caso di successiva interruzione giudizialmente sancita dei rapporti. Si veda XIV Legislatura, atto parlamentare n. 5701 dell'8 marzo 2005, n. 5724 presentato il 16 marzo 2005; n. 3589 comunicato alla Presidenza il 15 settembre 2005; XV Legislatura n. 1007 comunicato il 20 settembre 2006, tutti atti che non hanno concluso l'iter parlamentare.

le, pur senza mai attribuire all'istituto il nome giuridico di “adozione aperta”, ne ha confermato la legittimità e ne ha delimitato, seppur timidamente, i presupposti e i contorni.

Il fatto che il riconoscimento dell'adozione aperta nel nostro ordinamento sia avvenuto in epoca recente e in assenza di un'espressa disciplina giuridica, rende oggi importante e urgente delineare il contesto storico-giuridico in cui è avvenuta l'evoluzione giurisprudenziale che ha portato al suo riconoscimento, nonché i presupposti e le caratteristiche tecniche di tale forma di adozione, prima di svolgere ipotesi su quello che sarà in futuro la sua effettiva applicazione pratica.

1. L'adozione piena

È bene innanzitutto precisare che l'adozione aperta è una forma di adozione definita “piena” o, prima delle riforme del 2012 e 2013, “legittimamente”, i cui effetti sono individuati all'art. 27 della legge n. 184/1983: *“Per l'effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome (...). Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali”*.

Presupposto dell'adozione piena è la previa *dichiarazione di adottabilità* del minore.

L'art. 8, legge n. 184/1983 stabilisce che *“sono dichiarati in stato di adottabilità (...) i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”*; per i minori per i quali sia diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, la predetta legge prevede in via ordinaria che gli stessi siano adottati da coppie di coniugi ritenuti idonei all'adozione dal Tribunale per i Minorenni secondo le disposizioni di cui all'art. 27 della stessa legge.

Per la Cassazione, come sottolineato anche nella recente ordinanza della Prima Sezione Civile, n. 20948/2022, *“la dichiarazione di adottabilità costituisce un'extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1, legge n. 184/83, ha stabilito il prioritario diritto del minore a rimanere nel nucleo familiare (anche allargato) di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di questo diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari en-*

tro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e della loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio-culturale di riferimento”.

La necessità di considerare la rescissione del legame familiare quale *extrema ratio* pone il giudicante nell’obbligo di offrire ampie garanzie processuali alle parti del procedimento di adottabilità, tra cui il pieno rispetto del diritto di difesa e di contraddittorio con l’obbligo della difesa tecnica sia per i genitori che per il minore, lo svolgimento di indagini approfondite, preferibilmente tramite consulenza tecnica, e l’obbligo stringente di motivazione dei provvedimenti assunti.

Allorquando, dopo un attento vaglio, il giudice accerta e dichiara lo stato di adottabilità del minore e attribuisce al minore, valutato positivamente l’esito dell’affidamento pre-adoztivo, una famiglia adottiva, la legge prevede che si crei un muro e una netta separazione tra ciò che era l’identità giuridica del minore prima dell’adozione e l’identità successiva a essa; un muro e un cambiamento giuridico tale da avvolgere nella segretezza la genesi dell’adozione, come sancito dagli artt. 28 e 73 della legge adozione, che escludono da una parte che le attestazioni di stato civile riportino qualsivoglia riferimento all’adozione e che dall’altra sanzionano penalmente chi conosce dell’adozione in ragione del proprio ufficio e ne fornisce qualsiasi notizia senza autorizzazione del Tribunale minorile.

Nonostante tale quadro normativo, che tuttora permane nel nostro ordinamento, nel tempo l’evoluzione sociale e culturale ha portato a un pensiero evolutivo sul concetto di adozione vista non più come “seconda nascita”, ma come un percorso che non deve privare il minore del suo diritto all’identità, da intendersi nella sua interezza e nelle sue trasformazioni.

La prima riforma significativa in tal senso si è avuta con la legge n. 149 del 2001, che ha riconosciuto all’adoztato il diritto di essere informato in merito al proprio stato, nonché l’ulteriore possibilità, al compimento del venticinquesimo anno d’età, di conoscere le proprie origini, ai sensi dell’art. 28, comma 5, legge ad.

Tali informazioni si sommano alle notizie già fornite ai genitori adottivi dal Tribunale minorile durante l’affidamento pre-adoztivo ai sensi dell’art. 22, settimo comma, legge n. 184/1983, attinenti ai “fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini”².

2. Il diritto di accesso alle origini ha subito negli ultimi anni un’evoluzione giurisprudenziale soprattutto in tema di parto anonimo, relativamente cioè ai casi di adozioni conseguenti al mancato riconoscimento alla nascita del minore. In tale contesto al diritto all’anonimato della madre partoriente si contrappone il diritto a conoscere le proprie origini da parte del figlio, il quale rischia comprovate ripercussioni psicologiche dalla totale assen-

È evidente che l'istituto dell'accesso alle origini è disegnato dal legislatore come un percorso accompagnato da esperti e differito nel tempo per permettere al figlio adottivo un accesso al passato e la possibilità di un contatto effettivo con la famiglia, in una situazione di maturazione psicologica.

2. L'adozione aperta

Oltre a queste modifiche normative relative al diritto di accesso alle origini, la giurisprudenza ha in modo evolutivo aperto l'adozione legittimante anche alla necessità di mantenere legami socio-affettivi del minore con la famiglia d'origine, se nell'interesse del minore.

Le prime sentenze di merito risalgono agli anni Novanta. Le stesse hanno fornito un'interpretazione evolutiva dell'art. 27, ultimo comma della legge n. 184/1983, in base alla quale l'inciso "con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali" riguarderebbe esclusivamente i rapporti giuridici e non impedirebbe, laddove vi sia un concreto e accertato interesse del minore adottabile, la cessazione delle relazioni di fatto e affettive con i componenti della sua famiglia d'origine³.

za di informazioni al riguardo. Nel 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge sull'adozione nella parte in cui non prevede la possibilità per il Giudice su richiesta del figlio di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita in merito all'eventualità di una revoca di tale dichiarazione. Il Giudice delle leggi ha infatti riconosciuto che il bisogno di conoscenza del figlio "rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale". Ha dunque rimesso al Legislatore il compito di introdurre norme volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre di non voler essere nominata e nello stesso tempo volte a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato. Successivamente è stato rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il quesito volto a definire se in assenza di un effettivo intervento da parte del Legislatore il Giudice minorile avrebbe comunque potuto, a fronte di una richiesta del figlio, interpellare la madre. La risposta è stata affermativa anche a fronte di analoghi inviti pervenuti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dunque oggi l'interpello della madre è possibile, sebbene l'assenza di una normativa in materia abbia reso disomogenee le prassi in atto nei tribunali minorili a esito delle richieste in oggetto. Da ultimo con una pronuncia del 2018 la Suprema Corte ha statuito e confermato il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni concernenti non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi (Cassazione civile sez. I, 20/03/2018, n. 6963).

3. Si veda App. Roma 28 maggio 1998; Tribunale per i Minorenni Roma 16 gennaio 1999; Tribunale per i Minorenni Bologna, 9 settembre 2000; Tribunale per i Minorenni Milano 15 novembre 2004; Tribunale per i Minorenni Torino 12 marzo 2008; Tribunale per i Minorenni Milano, 27 marzo 2018; App. Milano 8 gennaio 2021 e la recentissima Tribunale per i Minorenni Sassari 2 febbraio 2023.

Un rilievo critico di tali pronunce è stato tuttavia mosso da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 230/2023, depositata il 5 gennaio 2023.

La Corte di Legittimità si è pronunciata su ricorso della Procura Generale della Repubblica di Milano avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano depositata l'8 gennaio 2021, con cui la Corte aveva pronunciato l'adottabilità di due minori orfani di ambedue i genitori e aveva ritenuto nel prevalente interesse dei due bambini di conservare le relazioni con la nonna materna e gli zii paterni; la Suprema Corte, dopo aver confermato la dichiarazioni di adottabilità dei due minori, ha invece ritenuto che il modello attuale, prefigurato dal legislatore e mai modificato, di adozione legittimante o piena, con la previsione dell'art. 27 della legge del 1983, non "lascia spazio interpretativo a un'applicazione che possa conformarsi all'effettivo interesse del minore. La previsione della recisione dei legami con la famiglia d'origine ha carattere assoluto nell'adozione legittimante in quanto il legislatore, ancorché con valutazione predeterminata, generale e astratta, ha ritenuto che solo la cancellazione della famiglia di origine possa garantire la realizzazione della piena tutela e del pieno interesse del minore, senza lasciare spazio a una valutazione in concreto".

La Cassazione, con l'ordinanza suindicata, ritenuta dunque impossibile un'interpretazione costituzionale della norma di cui all'art. 27, legge ad., nel senso esplicitato dalla Corte di Appello di Milano, ha considerato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dalla Procura Generale della Cassazione⁴, riguardante l'art. 27, comma 3°, nella parte in cui stabilisce che con l'adozione legittimante derivante dall'accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessano irreversibilmente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine estesa ai parenti fino al quarto grado; pertanto, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

Con una sentenza interpretativa di rigetto, rubricata al n. 183/2023, datata 5 luglio 2023 e pubblicata il 28 settembre 2023, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale ritenendo che l'attuale disciplina dell'adozione piena e con essa l'art. 27, terzo comma della legge n. 184/1983, non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. È dunque possibile che il giudice

4. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 30 e all'art. 117 Cost., con riferimento all'art. 8 CEDU, agli artt. 3 e 21 della Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 e all'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

di merito, pur accertando e dichiarando lo stato di adottabilità del minore, possa valutare caso per caso la possibilità di mantenere singoli legami positivi a tutela del minore.

Per farlo la Corte ha svolto il ragionamento logico-giuridico di seguito illustrato.

Ad avviso della Corte Costituzionale, il richiamo operato nell'art. 27, terzo comma, l. ad. alla cessazione dei rapporti verso la famiglia d'origine lascia presumere che in via generale e astratta sia nell'interesse del minore, proprio in quanto abbandonato, interrompere anche le relazioni di fatto con i familiari biologici. In effetti, allontanare il minore da un passato doloroso e traumatico appare coerente con l'obiettivo di tutelare il minore adottato.

Tuttavia, ad avviso della Corte, ove tale presunzione fosse applicata in termini assoluti, così da sottendere un divieto per il giudice di ravvisare in concreto un interesse del minore a mantenere relazioni socio-affettive, si costituirebbe un punto di rottura con i principi costituzionali posti a tutela dell'interesse del minore.

Si tratta, in primo luogo, della tutela del suo diritto all'identità, che viene a costituirsi non solo nel presente dei legami affettivi che sorgono dall'adozione, ma anche inevitabilmente dal passato, ciò che richiede una consapevolezza delle proprie radici ed anche una preservazione dei legami socio-affettivi quando positivi per il minore.

D'altro canto, è altresì vero che la norma di cui all'art. 27, quando parla di "rapporti" che cessano, utilizza un termine del tutto generico, che si presta anche a un'interpretazione che non ricomprenda necessariamente relazioni sociali, affettive, ma che può essere limitato ai legami di natura giuridico-formale.

Al contempo, la Corte Costituzionale rinviene nella legge n. 184/1983 svariati indici normativi che concorrerebbero a dimostrare che la rottura dei rapporti di fatto con i familiari biologici costituisca una presunzione solamente relativa, e in quanto tale superabile, nell'interesse dell'adottando.

Fra tali indici la Corte invoca in primo luogo l'art. 28, comma 4 che, come già precisato, consente all'adottato a particolari condizioni di accedere a informazioni sulla famiglia d'origine che ne fanno venir meno l'anonimato.

Altra argomentazione posta a sostegno di tale apertura alla possibile preservazione dei rapporti è rinvenuta dalla Corte nel richiamo all'insieme di norme che favoriscono la preservazione dei rapporti socio-affettivi, se non giuridici, tra fratelli e sorelle in stato di abbandono.

Si tratta delle norme che mirano a facilitare il più possibile l'adozione congiunta di fratelli e sorelle, che si regge sull'ovvio principio che i fratelli e le sorelle non solo non sono responsabili dello stato di abbandono, ma

spesso costituiscono l'unico sostegno morale del minore nella condivisione del trauma conseguente alla mancanza di sostegno morale e materiale⁵.

Sulla base di tali principi che permeano la legge adozione, vien da sé, ad avviso della Corte, che l'interesse del Legislatore a preservare il legame tra fratelli non può venire meno nell'ipotesi in cui gli stessi siano adottati da famiglie differenti.

A fronte di una simile esigenza, che trova tanti richiami nella legge e che è radicata nei principi costituzionali e in primo luogo nel diritto all'identità personale del minore, ad avviso della Corte Costituzionale può essere riconosciuto anche da parte del giudice minorile il diritto del minore a preservare la relazione con altri membri della famiglia biologica, quando la relazione sia tale che la sua preservazione realizzi il pieno interesse del minore. La valutazione di interesse è dunque possibile e deve essere effettuata caso per caso⁶.

Al fine di comprendere come in futuro verrà data applicazione a queste indicazioni è possibile oggi solo partire dall'esame della giurisprudenza di merito antecedente alla pronuncia della Consulta, comunque invocata dalla stessa sentenza costituzionale.

Per quanto noto, la sentenza, che ad avviso di chi scrive appare più completa e più condivisibile nel definire quali presupposti siano necessari al fine di ottenere una pronuncia non interrutiva dei rapporti con la famiglia d'origine, è una sentenza inedita della Corte di Appello di Milano risalente al 2011⁷. La Corte di Appello ha premesso la consapevolezza che sia superata la concezione dell'adozione come nuova nascita, soprattutto nel caso di bambini non piccolissimi, che conservano memoria di ciò che erano e del

5. Si consideri l'art. 6, comma 6, legge ad., che consente agli adottanti di superare il limite massimo d'età quando l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato; il comma 7 dello stesso articolo, che dispone che l'aver adottato un fratello dell'adottando o fare domanda di adozione di più fratelli costituisca un criterio preferenziale nell'adozione. Si consideri allo stesso modo l'art. 22, il cui comma 1 prescrive che coloro che intendono adottare debbano specificare l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli, e il comma 7, che stabilisce che non può essere disposto "l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni".

6. Il principio era già stato enunciato in un'altra sentenza interpretativa di rigetto: la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 18 dicembre 2017, che con riferimento all'azione di impugnazione del riconoscimento del minore per difetto di veridicità di cui all'art. 263 c.c. si è così espressa: "L'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale, e questa Corte, sin da epoca risalente, ha contribuito a tale radicamento (*ex plurimis*, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 283 del 1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992 e n. 11 del 1981).

7. Cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1/2012 del 27 ottobre 2011, Cons. rel. Dott.ssa Laura Laera, Pres. Dott.ssa Bianca La Monica.

contesto in cui sono vissuti, pur riconoscendo che il concetto è valido anche nel caso di neonati andati in adozione, poiché anche per loro la storia e il perché del loro abbandono costituiscono un imprescindibile tassello della propria esistenza con cui prima o poi si troveranno a fare i conti.

Tuttavia, con estrema lucidità, il Collegio ha riconosciuto da una parte come a tale esigenza già soccorra almeno in parte l'art. 28 della legge sull'adozione, e dall'altra come l'interesse del minore adottato non può consistere solo nel non disperdere la sua storia personale o semplicemente nell'arricchire la sua vita affettiva e relazionale "anche" con la presenza di parenti naturali oltre a quelli adottivi, ma deve comprendere un *quid pluris* per accedere a detta richiesta, se formulata dalla famiglia d'origine.

Si deve dunque prescindere da principi astratti e riconoscere che il faro nell'interpretazione della legge debba essere sempre l'interesse del minore. In particolare, il mantenimento di una relazione con la famiglia d'origine deve essere concesso solo "in casi eccezionali in cui il prosieguo della relazione minore-parente risulti particolarmente significativo per un armonico sviluppo psico-affettivo del minore, che abbia caratteristiche di profondità e continuità pregressa, talché una loro interruzione sia traumatica, e in cui gli adulti abbiano caratteristiche personali e relazionali particolari che risultino indispensabili per lo sviluppo psicologico del minore"^{8,9}.

La valutazione dell'interesse dei minori coinvolti pone al giudice l'obbligo di non limitare le proprie riflessioni alla profondità e qualità del rapporto tra il minore e il familiare che faccia richiesta di mantenere i rapporti con lui, ma di valutare anche e in primo luogo in termini prognostici se l'adozione aperta sia nel caso specifico effettivamente funzionale alla crescita e all'evoluzione serena del minore, oppure se detto "allargamento" e la crescita del minore con due modelli familiari, che certo possono esse-

8. Sulla base di tali presupposti la Corte di Appello nel caso considerato ha respinto la domanda di mantenimento dei rapporti formulata dallo zio paterno perché, pur dando atto dell'impegno dello zio a conservare la relazione con la minore sin dall'apertura del procedimento di adottabilità, lo stesso non era presente nel mondo interno della bambina, non sapeva sintonizzarsi sulla sua affettività. Secondo la Corte, dunque, non era possibile affermare che l'interruzione dei rapporti potesse essere dannosa per la bambina, né che la sua presenza avrebbe giovato al suo processo evolutivo.

9. Condividendo tale orientamento non si può non ritenere criticabile la pronuncia – per vero datata – del Tribunale per i Minorenni di Roma che ha riconosciuto di poter garantire il legame con la famiglia biologica sulla sola base della "memore consapevolezza del passato rapporto domestico, vale a dire di un fatto storico che talora può essere opportuno non obliterare, allorché l'infante non neonato abbia a ricordare bene e costantemente i propri genitori di sangue, le proprie cose, il proprio ambiente di provenienza" (Tribunale per i Minorenni di Roma, 5 luglio 1988, in *Dir. Famiglia* 1990, p. 105). È evidente, infatti, che dando applicazione a tale ragionamento si dovrebbe concludere che di norma tutti i minori adottati dovrebbero continuare a mantenere rapporti con la famiglia d'origine.

re molto diversi tra loro, non crei instabilità allo stesso, rendendo più complesso, nella fase di sviluppo, lo strutturarsi di una propria identità.

Non si può ignorare infatti che la doppia appartenenza potrebbe in astratto anche creare problemi di scissione identitaria, specie in minori con strutture di personalità fragili, quali sono spesso quelli interessati dall'adozione.

È evidente che elementi di valutazione devono essere tratti anche dall'ascolto del minore, quando il minore è in grado di discernere. Non bisogna ignorare il fatto, tra l'altro, che vi sono minori, specie se inseriti positivamente da tempo nella famiglia adottiva, che possono non nutrire – almeno al tempo della decisione – alcun bisogno o desiderio di mantenere legami socio-affettivi con la famiglia d'origine o anche solo contatti indiretti o mediati atti a ricostruire la storia pregressa. Questi minori, che si identificano appieno con la famiglia adottiva di cui sono parte a tutti gli effetti, non rientrano in alcuna statistica, ma chiaramente esistono e vanno rispettati (Chistolini, 2023).

Altro tema di riflessione che si impone al giudice chiamato di volta in volta a decidere di una possibile adozione aperta riguarda le modalità attraverso cui debbano essere gestiti i rapporti tra le due famiglie coinvolte.

In primo luogo appare importante che il giudice valuti il mantenimento delle relazioni dei familiari che ne fanno richiesta tenendo conto anche di quale sia stata la posizione assunta nel corso del procedimento di adottabilità rispetto all'adozione: se il parente ha mantenuto una ferma opposizione all'allontanamento del minore e all'inserimento in un nucleo adottivo, è bene che il giudice valuti con ancora maggiore attenzione l'opportunità di preservare i rapporti: il familiare d'origine, infatti, potrebbe porsi con modalità polemiche o oppostive nei confronti della famiglia adottiva, tanto da generare un conflitto di lealtà nel minore.

Con riguardo ai rapporti tra le due famiglie, la Corte Costituzionale rileva che tenendo fermo il principio che riconosce ai genitori adottivi il pieno esercizio della responsabilità genitoriale (art. 27 legge ad.), il giudice può attribuire al Servizio Sociale l'organizzazione degli incontri, ivi occorrendo dando disposizioni affinché vengano preservate istanze di riservatezza del minore e della famiglia adottiva, prevedendo a tal fine che gli incontri avvengano in luogo protetto¹⁰.

Altro tema, connesso alla tutela della riservatezza del minore, è come sia possibile garantire che i familiari che mantengono rapporti con il mi-

10. Con riguardo a quest'ultimo punto, sebbene non si possa che condividere l'attenzione data alla riservatezza della famiglia d'origine, è lecito domandarsi come sia possibile conciliare tali garanzie di protezione e riservatezza con la complessità di relazioni che per avere ragione d'essere dovrebbero avere, almeno in linea teorica, una tenuta nel tempo.

nore siano davvero disponibili e in grado di non condividere tali informazioni con gli altri membri della famiglia biologica da cui il minore è stato allontanato.

Impegnativo e delicato, inoltre, è il compito affidato al Servizio Sociale, chiamato a calibrare nel tempo frequenza e modalità degli incontri, tenuto conto delle esigenze e dei desideri del minore, sempre in divenire, e tenuto conto delle esigenze delle due famiglie, anch'esse soggette a mutamenti, specie le esigenze della famiglia adottiva, la quale esercita il pieno esercizio della responsabilità genitoriale.

L'eventuale maggiore diffusione di pronunce di adozione aperta dovrà peraltro indurre ad attente riflessioni anche in tema di selezione delle coppie adottive e dovrà portare a ricavare spazi di riflessione dedicati durante i percorsi di preparazione delle coppie all'adozione¹¹.

In definitiva non si può che concludere che il tema dell'adozione aperta, seppur salutato con favore dalla dottrina maggioritaria¹² in quanto espressione di un diritto minorile più adeguato alle esigenze specifiche del singolo minore, per apportare effettivi vantaggi nella vita del minore adottato deve essere maneggiato con estrema attenzione: non a caso l'adozione aperta ha sollevato allarmanti preoccupazioni degli enti che si occupano di adozione¹³.

11. Nulla osta a che ciò avvenga, posto che l'art. 22, comma 5 l. ad., prevede che l'abbinamento del minore dichiarato in stato di adottabilità debba avvenire con la coppia maggiormente in grado di corrispondere alle sue esigenze, tra cui è dunque necessario ascrivere quella di saper mantenere positive relazioni con la famiglia d'origine. Il comma 7 della stessa norma, peraltro, prevede che la coppia selezionata per l'affidamento pre-adoattivo sia informata "sui fatti rilevanti relativi al minore, emersi dalle indagini", tra cui può dunque ricomprendersi anche la notizia dell'interesse del minore a preservare positive relazioni socio-affettive e sperimentare già nel tempo dell'affidamento pre-adoattivo l'impatto di tali frequentazioni sul minore e sul legame con persone adottate.

12. Si veda: Intervista di Sara De Carli a Elisabetta Lamarque, *Adozione aperta: ogni relazione buona in più è una ricchezza, non un problema*, 2 ottobre 2023, in www.vita.it; Intervista di Sara De Carli a Joëlle Long, *Adozione aperta: la legge resta, vince il "caso per caso"*, 30 settembre 2023 in www.vita.it; Marta Casonato, *Adozione aperta, 15 cose da sapere*, www.vita.it.

13. Si veda Amici dei Bambini, *Corte Costituzionale: una "adozione aperta" dal futuro incerto*, 4 ottobre 2023, in www.aibi.it, che attribuisce alla sentenza della Consulta l'effetto di limitare fortemente il primato dell'adozione legittimante rispetto alle altre forme di adozione, ridimensionando conseguentemente la possibilità per il minore abbandonato di creare un rapporto esclusivo e riparatore che solo la presenza di due genitori definitivi permette. Anche ANFAA ha scritto tramite comunicato stampa una lettera aperta in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sul tema, esprimendo la preoccupazione che la Corte si pronunciasse a favore di un uso generalizzato del mantenimento dei legami con i familiari d'origine e non focalizzato sul reale interesse del minore. In www.anfaa.it/wp-content/uploads/2023/06/16.6.-lettera-aperta-Anfaa-a-Corte-Costituzionale.pdf e intervista di Sara De Carli a Frida Tonizzo *Tagliare i legami con la famiglia d'origine? Per il minore adottato è una tutela*, 28 giugno 2023, in www.vita.it.

Affinché l'adozione "aperta" possa rappresentare un vantaggio concreto e non solo di "principio" sarà dunque necessario porre attenzione, in aggiunta a quanto già segnalato, anche ai seguenti aspetti.

La Convenzione ONU ai sensi dell'art. 21 specifica che nei procedimenti di adozione l'interesse del minore deve avere priorità su tutti gli altri (*paramount consideration* e non *primary consideration*, come precisato all'art. 3), pertanto non dovrà farsi un bilanciamento con il diritto degli adulti coinvolti, ma considerare un possibile mantenimento dei legami solo in termini di beneficiabilità concreta per quel singolo minore, con finalità non solo di costruzione di un'identità astratta, ma soprattutto per una sua crescita e uno sviluppo psico-evolutivo adeguato, con valutazione olistica della personalità e prognostica del suo sviluppo. Se l'adozione aperta non sarà in concreto, per le caratteristiche delle persone adulte coinvolte, e quelle che potrebbero essere coinvolte in futuro (per es. parenti allargati), una risorsa, diventerà per il minore un limite al suo sereno sviluppo e questo non è certo nei suoi *best interests* (Cesaro, 2020).

Sarà, inoltre, necessario che la giurisprudenza si assesti su parametri interpretativi univoci e certi, sia in merito ai presupposti, sia alle modalità, affinché le sentenze sullo stato di adottabilità non vengano minate nella solidità, ciò che porterebbe a tempi prolungati per la definitività delle stesse, con evidente danno per il minore coinvolto in perenne sospensione sul suo stato adottivo.

Si segnala in merito quanto sia fondamentale che venga garantita un'attenta formazione non solo di coloro che sono direttamente coinvolti nell'adozione (il minore e le due famiglie), ma anche della magistratura minore, dell'avvocatura e degli operatori psico-sociali.

Infine, non si può non considerare che il mantenimento dei legami affettivi con la famiglia d'origine nell'adozione è riconosciuto da un altro utile strumento, quello dell'adozione in casi particolari, spesso confuso con l'adozione aperta, ma pensato proprio per permettere il mantenimento di legami giuridici e affettivi, su cui può valere la pena soffermarsi, onde evitare ulteriore ambiguità.

3. L'adozione in casi particolari, detta anche "adozione miste" o con terminologia internazionale "simple adoption"

Come detto, anche l'adozione in casi particolari è uno strumento che crea un ponte tra la famiglia d'origine e adottiva. Il punto di partenza da cui si costruisce tale forma di adozione è tuttavia opposto a quello proprio dell'adozione aperta: nell'adozione in casi particolari, infatti, si parte dal ri-

conoscimento del legame del minore con la famiglia d'origine come un elemento imprescindibile, una realtà con cui fare i conti, per costruire un legame giuridico con la famiglia d'accoglienza del minore, legame che dia stabilità di vita e pieni diritti al minore.

Trattasi dunque di un tipo di adozione, che già di per sé nasce come “aperta”.

Si tratta tipicamente dei casi in cui i minori vivono in una condizione di “semiabbandono permanente”, caratterizzata cioè da famiglie inidonee parzialmente, ma in modo continuativo a rispondere ai bisogni educativi del figlio: che sono, cioè, incapaci di rispondere alle sue esigenze educative, ma non lo hanno abbandonato e, anzi, hanno con lui un rapporto significativo, anche se inadeguato.

La delicata questione dei minori in stato di “semiabbandono permanente” è stata centrale nel dibattito attinente l'affidamento e l'adozione di minori sin dall'inizio del nuovo secolo.

Essa descrive una “zona grigia” dell'abbandono, cui non si può fare fronte con lo strumento dell'adozione piena, perché non ve ne sono i presupposti (manca un vero e proprio stato di abbandono), ma che non può neppure essere gestita tramite il ricorso a un affidamento temporaneo, perché di fatto non vi sono concrete possibilità di ritorno del minore nella propria famiglia di origine.

Ciò del resto non stupisce, se si pensa alla casistica dei minori ricoverati in comunità per lunghi periodi, oltre i due anni, in attesa che venga messo a punto un progetto¹⁴.

Una delle ragioni di tale sorprendente durata dipende proprio dalle difficoltà incontrate dagli operatori e dagli stessi Tribunali per i Minorenni nel prendere una posizione netta nei confronti di famiglie biologiche che, pur incapaci e gravemente deficitarie, non di rado hanno con i propri figli rapporti sinceramente affettivi e sono in questo ricambiate dai loro ragazzi, che a loro volta manifestano legami profondi e radicati.

In alternativa alla comunità – che può pure costituire un buon luogo per una prima accoglienza del minore, ma che non è comunque un punto da cui è possibile guardare il mondo e che quindi deve restare una collocazione temporanea – vi è solo l'affidamento familiare.

La soluzione per molto tempo adottata in questi casi è stata quella del cosiddetto *affido sine die*, prorogato cioè a tempo indeterminato e non di rado sino al raggiungimento della maggiore età dell'affidato.

14. Per una disamina completa dei dati sull'affidamento familiare e il collocamento in comunità si veda Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2023), *Quaderni della ricerca sociale 53 – Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni al 31/12/2020*, Istituto degli Innocenti, Firenze.

Si tratta di un rimedio tuttora praticato, ma non certo esente da critiche.

L'affido sine die, infatti, non fornisce alcuna garanzia né all'affidato né ai genitori affidatari, lasciando tutti, anche i genitori biologici, in uno stato di ambigua sospensione.

Tale stato di cose ha quindi spinto gli operatori del settore a una più attenta riflessione sul problema, nel tentativo di trovare soluzioni alternative ed efficaci.

È nata così, nell'aprile del 2003, la "sperimentazione" sull'adozione mite promossa dal Tribunale per i Minorenni di Bari e dal suo Presidente, il dottor Franco Occhiogrosso, cui hanno fatto seguito, nel 2005, alcune proposte di legge sull'adozione aperta e sull'adozione mite presentate alla Camera dei deputati.

Nell'ideazione e strutturazione del progetto, il Tribunale barese è partito dall'analisi di una particolare forma di adozione, quella prevista dall'articolo 44 lett. d) legge 184/1983, che consente l'adozione dei minori nei casi di constatata impossibilità di far luogo all'affidamento pre-adoztivo.

La norma, per la genericità della sua formulazione, appariva particolarmente adatta a tutelare i minori in situazione di abbandono semipermanente.

L'adozione in casi particolari, infatti, se da un lato offre al minore e alla famiglia affidataria maggiori garanzie e certezze di un semplice affidamento sine die, d'altro canto presenta una maggiore duttilità rispetto all'adozione piena, e soprattutto, a differenza di quest'ultima, non impedisce il mantenimento dei rapporti dell'adottato con la famiglia originaria.

Con l'adozione ex art. 44 lett. d) il minore assume lo status di figlio adottivo dell'adottante, che può anche essere persona singola, e mantiene tutti i diritti e doveri nei confronti della famiglia di origine; da un punto di vista successorio solo l'adottato acquista diritti successori nei confronti dell'adottante e non viceversa; il minore infine è assoggettato alla responsabilità dell'adottante, di cui assume il cognome, antepoendolo al proprio.

Inoltre, sempre in ambito successorio, l'art. 463 c.c., come modificato dalla legge 8 luglio 2005 n. 137, esclude espressamente i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale dalla successione dei figli, evitando in tal modo che i beni della famiglia adottiva possano passare alla famiglia di origine *iure successionis*. Di recente, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55, legge ad. nella parte in cui stabilisce che l'adozione in casi particolari non fa sorgere alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, così di fatto avvicinando molto la tutela of-

ferta ai figli adottati con adozione piena a quella spettante ai minori adottati con adozione in casi particolari¹⁵.

A far tempo dalla sperimentazione di Bari molti Tribunali, seppure al di fuori di progetti così strutturati, si sono orientati nel senso di un ampliamento della portata dell'adozione in casi particolari ex art. 44 legge 184/83 lettera d), applicando detto istituto in situazioni in cui, dopo periodi protratti di affidamento familiare, l'impossibilità di un rientro del minore nel nucleo di origine appariva chiara, tanto che oggi questa tipologia di adozione ha ricevuto il pieno riconoscimento della Corte di Cassazione, la quale considera l'adozione mite quale idonea alternativa all'adozione legittimante (che deve costituire *extrema ratio*) al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia d'origine¹⁶.

Da più parti (in primis dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)¹⁷ è stato più volte invocato l'intervento del Legislatore affinché la *simple adoption* non continui a essere rimessa a eventuali iniziative interpretative della giurisprudenza di merito¹⁸.

15. Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 79/2022 del 23 febbraio 2022, che dichiara l'illegittimità dell'art. 55 legge n. 184/1983 per violazione degli artt. costituzionali 3, 31 e 117, comma 1 in riferimento all'art. 8 CEDU che sancisce il diritto alla vita privata e familiare.

16. Cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1476. È interessante rilevare come la stessa Corte di Legittimità ha chiarito di recente come i giudizi di adozione legittimante e adozione in casi particolari siano autonomi e non sovrapponibili, considerato che, tra l'altro, l'adozione in casi particolari deve essere instaurata tramite un ricorso autonomo dei genitori aspiranti all'adozione. È dunque da respingersi l'eventuale richiesta avanzata nel corso del procedimento di adottabilità da una o più parti che venga pronunciata l'adozione ex art. 44 lett. d) nell'ambito dello stesso procedimento di adottabilità al fine di ottenere la non interruzione dei legami con la famiglia d'origine (Corte di Cassazione, Sez. I civ., ord. 17.2022, n. 21024 e Corte di Appello Milano, 12.9.2022).

17. Il ricorso all'adozione in casi particolari per le ipotesi di semiabbandono permanente è stato sollecitato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 21 gennaio 2014 (Zhou c. Italia).

18. Il panorama giuridico italiano in materia di adozione aperta nel 2009 è stato portato all'attenzione del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza attraverso il 2° Rapporto supplementare di monitoraggio dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia (CRC), redatto dal Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC). In quella sede si dava atto dell'inesistenza nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'adozione legittimante aperta; al contempo si descriveva l'esistenza dell'"adozione mite" come sperimentazione nata nel 2003 nel Tribunale per i Minorenni di Bari, e poi ripresa da una parte della magistratura minorile, e si raccomandava alla Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza di sollecitare una riflessione giuridica sul tema, favorendo l'introduzione "di adeguate forme di tutela del minore" (cfr. 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, novembre 2009, p. 77 e 78). In risposta alle valutazioni del Rapporto governativo italiano il Comitato ONU con le osservazioni conclusive del 31 ottobre 2011 ha dichiarato di aver preso atto

In tempi relativamente recenti il Legislatore è intervenuto in tale materia con l'approvazione e la conseguente entrata in vigore della legge n. 173 del 2015.

L'art. 4 di tale legge consente espressamente agli affidatari (o al singolo affidatario) di adottare il minore con adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, lett. a) legge ad. quando il minore sia orfano di padre e di madre e i richiedenti l'adozione siano legati al minore "da un preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento"¹⁹.

E ancora, il nuovo comma 5-bis dell'art. 4 della legge n. 184 del 1983 introdotto con legge n. 173 del 2015 dispone che la coppia affidataria, avente i requisiti di cui all'art. 6, possa chiedere di adottare con adozione piena il minore che le è stato affidato e che sia stato dichiarato in stato di abbandono. La riforma ha una significativa portata innovativa, poiché prevede, seppur solo in questi casi particolari, il superamento anche nell'adozione piena del principio di segretezza e di preservazione dei dati tra famiglia d'origine e famiglia adottiva, dovendo ritenersi che le generalità della famiglia affidataria poi adottiva siano generalmente note alla famiglia d'origine se non segretate nel corso del procedimento o dei procedimenti giudiziari che hanno preceduto la dichiarazione di adottabilità²⁰.

L'adozione in casi particolari può essere considerata in definitiva come un'adozione aperta fin dalla sua origine, poiché presuppone che all'esito dell'adozione il minore possa continuare a mantenere i contatti con la famiglia d'origine se già preesistenti all'adozione.

della prassi avviata nel 2003 volta a dichiarare "l'adozione mite" dei minori in "semiabbandono permanente" (pur qualificando tale prassi giurisprudenziale "come adozione aperta" dimostrando dunque confusione di termini e significati) e di esprimere "preoccupazione in merito alla mancanza di una base giuridica stabile e coerente per tali adozioni e ai rischi di una collocazione a tempo indeterminato del minore presso le famiglie affidatarie" (Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, "Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention", ottobre 2011, par. 41).

19. Tale innovazione legislativa in verità avrebbe in teoria il grosso limite di una scarsissima applicazione poiché presuppone che il minore sia orfano di entrambi i genitori. È lecito domandarsi il motivo per cui il Legislatore abbia inteso ascrivere l'innovazione legislativa all'art. 44 lett. a) legge n. 184/1983, anziché alla lettera d) dello stesso articolo.

20. Si precisa che di per sé tale forma di adozione non presuppone necessariamente la preservazione di un legame tra il minore e la famiglia d'origine. Tuttavia, l'assenza di riservatezza sull'identità della famiglia adottiva e la sovente vicinanza geografica delle famiglie biologica e adottiva rende possibile di fatto il contatto tra i nuclei familiari, contatto che reca con sé una criticità oggettiva, da ricondursi all'assenza di norme e di servizi in grado di regolare i rapporti tra i due nuclei, col risultato che la famiglia divenuta adottiva deve attrezzarsi in autonomia a governare le relazioni con la famiglia di origine.

Certo, essa sconta il peccato originale di nascere palesemente dalla necessità di sopperire a carenze di politiche sociali locali o di far fronte all'assenza o all'insufficienza dei Servizi del territorio, e non sempre è di facile gestione per le famiglie coinvolte, considerato peraltro che il Servizio Sociale, cessato l'affidamento, cessa l'incarico di sostegno e monitoraggio, ma quanto meno ha il grosso pregio di fornire al minore la stabilità e la sicurezza di un vero e proprio legame genitoriale con la famiglia adottiva, sancito anche dall'acquisizione del cognome che per i minori ha una forte valenza simbolica.

Oggi, il ricorso a tale istituto appare ancor più fondamentale in considerazione del fatto che il Dlgs. n. 149/2022 ha modificato l'art. 4 legge n. 184/1983 prevedendo che il periodo di affidamento del minore allontanato dalla famiglia d'origine non possa superare la durata dei ventiquattro mesi e sia prorogabile dal Tribunale per i Minorenni solo a fronte di un'espressa richiesta e qualora la sospensione dell'affidamento rechi "un grave pregiudizio" al minore. In assenza di una valutazione di "gravità" del pregiudizio, almeno in teoria, e di un'espressa richiesta da parte del Servizio Sociale e/o del curatore speciale del minore, il minore dovrebbe dunque far ritorno nella famiglia d'origine – magari comunque in una condizione di pregiudizio, seppur non grave – pur se radicato nella famiglia affidataria.

4. L'adozione aperta in una prospettiva internazionale

Nel diritto internazionale l'adozione aperta non trova una specifica disciplina, ma solo brevi cenni, sempre indiretti, rinvenibili nei principali strumenti convenzionali in materia minorile.

Sul tema è doveroso invocare preliminarmente la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la quale all'art. 7 riconosce il diritto del minore a essere registrato alla nascita, ad acquisire un nome e a conoscere le proprie origini²¹.

Nella specifica materia adottiva neppure la Convenzione de l'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fa espresso cenno all'adozione aperta. In tale fondamen-

21. Si consideri che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dato prova di voler promuovere l'accesso del minore adottato alle proprie origini anche attraverso l'emanazione delle *Guidelines for the Alternative Care of Children* del 24 febbraio 2010 (A/RES/64/142) al cui punto 100 si legge l'invito a far sì che il minore, al fine di promuovere la consapevolezza di sé possa avere accesso per tutta la sua vita a un "life story book comprising appropriate information, pictures, personal objects and mementoes regarding each step of the child's life".